

STATUTO

KAIROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA TOSTINI 55

Numero REA: BR - 252308

Codice fiscale: 02755940745

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

sti dalle indicate norme di funzionamento, vengono nominati i signori **David Daniel CALO'**, **Tiziana MASSARI** e **Lucrezia LEONE** che, costituiti accettano, i quali restano in carica per il periodo di tre anni e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2026.

David Daniel CALO' viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Tiziana MASSARI** Vice Presidente e **Lucrezia LEONE** Consigliere coi poteri di cui alle indicate norme di funzionamento.

ARTICOLO 6

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente.

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"KAIROS – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Domiciliazione

1. Denominazione.

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"KAIROS – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

La società può aderire a gruppi cooperativi paritetici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservare gli statuti ed i regolamenti.

2. Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Mesagne (BR).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere filiali, agenzie, succursali, unità locali, punti vendita o depositi sia in Italia che all'estero nonchè di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci di deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

3. Durata

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento.

In caso di proroga della durata oltre il termine stabilito, al socio che non ha consentito spetta il diritto di recesso.

4. Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e dei revisori, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali, a tal fine eletto, o in mancanza quello risultante dal Registro Imprese.

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a/r possono essere effettuate in forma equivalente anche mediante raccomandate a mano consegnate a soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, e sottoscritte in calce dagli stessi per ricevuta.

TITOLO II

Modello Societario - Mutualita' Prevalente - Scopo - Oggetto

Attività di formazione

5. Modello Societario

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- 5) - le disposizioni del decreto legislativo 117/2017 ove applicabili;
- 6) - i regolamenti regolarmente approvati contenenti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

6.Scopo mutualistico

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. Civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della legge 8 novembre 1991 n. 381.

- 1) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione delle imprese che ne sono l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
- 2) In particolare, promuove l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone vulnerabili ed escluse provenienti dalle periferie esistenziali che, per diversi motivi, trovino difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro, inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo, e le attività educative dell'uomo nel suo insie-

	me, sia possibile il superamento dell'emarginazione.	
	3) La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17; b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 8, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. 4) Inoltre, in questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta anche ad altre categorie più deboli, che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali. 5) La cooperativa si ispira ad un ideale di economia solidale, sia nell'ambito delle relazioni umane sia dell'ambiente, e conseguentemente si impegna a favorire: - la crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa sociale; - l'accesso al lavoro, alla formazione, alla vita sociale. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.	

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni connesse dalla vigente normativa.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

7. Mutualità prevalente

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civi-

le, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

8. Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si propone di occuparsi di persone che si trovino in situazione di disagio, che per motivi diversi trovino difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che attraverso le attività educative dell'uomo nel suo insieme e il lavoro, inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo personale, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

1) Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria ed educativa di cui all'art. 1, lett. a) della legge n.381 del 1991, la cooperativa potrà:

- a) fornire servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, residenziali e non, a favore di soggetti svantaggiati, in particolare, nell'ambito delle dipendenze, di minori e famiglie in situazione di disagio;
- b) gestire servizi sanitari, socio-sanitari, socio-riabilitativi e di assistenza;
- c) fornire servizi alla persona rivolti a immigrati, nomadi e richiedenti asilo, nonché a quanti che, per la loro condizione sociale o personale, necessitano di sostegno, anche per progetti di accompagnamento ai rientri volontari e di mediazione culturale;
- d) gestire comunità di accoglienza, terapeutiche, di convivenza (anche appartamenti "protetti"), nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- e) gestire strutture residenziali e semi-residenziali a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni;
- f) gestire centri diurni, laboratori socio-occupazionali e/o

laboratori protetti, con valenza terapeutica e/o riabilitativa, a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni;

g) gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza socio-sanitaria di comunità alloggio con programma terapeutico - riabilitativo;

h) servizi di cura e socio-educativi;

i) svolgere attività psico-socio terapeutiche, educative ed ergoterapeutiche, intendendo con tale dizione il recupero delle situazioni di disagio mediante la socio-terapia, la psico-terapia, l'arte-terapia, le discipline olistiche e quant'altro, congiunte ad attività di qualificazione e riqualificazione professionale;

j) attuare interventi di promozione della qualità della vita e di prevenzione a comportamenti a rischio di devianza, rivolti a giovani e adulti significativi del territorio;

k) promuovere e favorire la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione professionale ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

l) svolgere tramite i propri associati, attività di formazione e consulenza per enti terzi, pubblici e privati, nel settore delle dipendenze e del disagio sociale;

m) promuovere e sviluppare attività di mediazione culturale, d'intercultura, advocacy e non violenza;

n) promuovere attività di ricerca e studio per qualificare la propria attività e la professionalità dei propri soci lavoratori ed operatori in genere;

o) attività educative (centri di aggregazione giovanile, centri estivi, centri diurni minori, centri infanzia-prima infanzia, laboratori ludico-didattici, ludoteche, asili nido - inclusi aziendali e domiciliari, nidi famiglia tagesmutter, micro nidi, scuole dell'infanzia, animazione territoriale/educativa/culturale, servizi integrativi alla didattica, educativa di strada-famigliare, integrazione scolastica allievi con disabilità, mediazione familiare/scolastica/penale, sostegno alla genitorialità, servizio pre/post scuola, prevenzione devianza/educazione alla legalità e similari);

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 art. 2 del d.lgs 112/2017.

Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, impre-

se, enti pubblici quali Comuni, Provincie, Regioni e ASL.

2) Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art. 1, lett. b) della legge n.381 del 1991, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1, come sopra declinato, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio, per conto terzi e/o in collaborazione, le seguenti attività per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati:

- coltivazione e conduzione terreni;
- riproduzione substrato per coltivazione di funghi e coltivazione/produzione di funghi;
- trasporto merci per conto terzi;
- florivivaismo sia con produzione propria, anche con coltivazioni intensive, che con commercializzazione di prodotti acquistati con l'effettuazione delle operazioni conservative o migliorative eventualmente utili (trattamenti, reinvasi, potature ecc.);
- giardinaggio e progettazione in senso estensivo comprendendo anche la fornitura di piante, fiori e materiale in genere, il trasporto del materiale di risulta, la potatura, la concimazione, la manutenzione e tutte le attività correlate compreso il rimboschimento di aree ad impatto ambientale;
- servizi ambientali in genere;
- pulizia delle aree pubbliche (vie, strade, spartitraffico, giardini pubblici, ecc.) anche in appalto o in convenzione con enti pubblici e/o privati;
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani per conto terzi;
- raccolta differenziata e relativo trasporto piattaforme ecologiche, centri di raccolta o presso idonei punti di raccolta;
- gestione di servizi vari in convenzione con la pubblica amministrazione;
- gestione di piattaforme ecologiche e centri di raccolta, sia direttamente che in convenzione;
- attività di disinfestazione in base a quanto previsto dal DPR 602 del 30 aprile 1970 "Riequilibrio ecologico" e attività complementari ed accessorie;
- attività di derattizzazione;
- servizi di risanamento, bonifica e controllo ambientale con pulizia manuale e meccanizzata;
- progettazione e costruzione di fitodepuratori;
- trattamenti biologici o biodinamici;
- promozione e gestione di corsi volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che conto terzi;
- attività di affissioni murali, volantinaggio e distribuzione pubblicazioni conto terzi;
- attività di tipografia e cartotecnica, foto copisteria, in-

formatica, legatoria, digitazione testi e tutto quanto connesso a quanto sopra indicato e all'utilizzo dell'informatica;

- assemblaggi, lavorazioni e controllo su prodotti conto terzi;
- servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare;
- organizzare servizi immobiliari alle imprese e ai privati cittadini nonché costruire, acquistare, vendere e concedere in locazione beni immobili di qualsiasi tipo e consistenza;
- progettazione gestione ed erogazione di servizi di pulizie civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socio-assistenziali, asili, istituti scolastici di ogni ordine e grado ivi compresi gli Istituti Universitari di ricerca e formazione, alberghi, convitti, caserme, etc., nonché relativi e beni di natura storica, artistica ed archeologica pubblici e/o privati;
- manutenzioni: lavori di manutenzioni edili, stradali e meccanici;
- manutenzione di impianti di qualsiasi tipo ed in particolare di impianti idrici, termici, elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, impianti di sollevamento persone o di cose a mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc., nonché esecuzione di lavori di carpenteria, di falegnameria, di allestimenti scenici e di montaggio di stands;
- servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e cartelle, rilevazione gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;
- attività di imbianchino, decoratore e pittura anche artistica;
- lavori di edilizia e ristrutturazioni;
- attività di segreteria, fattorinaggio e svolgimento pratiche varie;
- attività di back-office, quali: gestione documenti, digitalizzazione, data management; gestione amministrativa (principali servizi di back-office amministrativo tra cui la lavorazione di richieste tecniche, contrattuali e commerciali, la gestione di inventari, la fatturazione/gestione di preventivi e pratiche); segreteria (servizi di segretariato su misura: attività quali gestione delle telefonate e delle mail, organizzazione dell'agenda, disbrigo pratiche amministrative ordinarie, gestione posta, servizio di mailing marketing e contact center);
- attività di front-office, quali: reception (ricevimento e accoglienza, nonché in tutte le attività connesse alla ge-

stione delle telefonate (filtro, smistamento e simili); portinierato (servizi di portineria su misura, smistamento e ricezione della posta, registrazione, sorveglianza utenti in entrata e in uscita, a tutela della sicurezza interna ed esterna delle aziende);

- attività di customer care, quali: call center - help desk (gestione chiamate, reclami e assistenza, attraverso l'utilizzo di diversi mezzi quali telefono, e-mail e live-chat); assistenza pre-post vendita; customer satisfaction - servizi outbound;
- attività di promozione e pubblicità conto terzi;
- attività di ristorazione in genere (tra cui conduzione di ristoranti, gestione mense, catering, gastronomie, bar/chiosco, gelaterie, negozi di prodotti alimentari, pasticcerie e similari);
- attività nel campo delle arti visive, creative, espressive e correlate;
- attività di autofficina, riparazione e manutenzione automezzi e autoveicoli;
- servizi cimiteriali;
- lavanderie industriali e non;
- gestione parcheggi;
- demolizione di elettrodomestici e relativa vendita all'ingrosso dei pezzi recuperabili;
- attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, bonifica e avvio allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- raccolta, trasporto, stoccaggio, demolizione, trattamento, bonifica e avvio allo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- commercio all'ingrosso specializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, tv, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
- commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici;
- riparazione di elettrodomestici per la casa;
- attività inerenti alle fonti di energia rinnovabile, in particolare la produzione di energie rinnovabili sia per il consumo in proprio e sia per la vendita a terzi;
- gestione di strutture di ricovero per cani e gatti anche attraverso formali convenzioni con i Comuni singoli o associati;
- attività di facchinaggio e trasloco;
- realizzare attività turistiche per la promozione del territorio e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale;
- gestione di oasi, aree verdi, centri ambiente, case per vacanze, strutture e spazi con finalità educative, culturali, sociali, turistiche e ambientali, anche in presenza di anima-

li domestici e selvatici;

- sviluppare attività di comunicazione, informazione e marketing in ambito ambientale, sociale, culturale, utilizzando diverse modalità, anche realizzando attività editoriali;
- gestione di servizi di vario tipo all'interno di parchi e aree verdi in genere, musei, centri didattici e ricreativi;
- progettare e realizzare proposte di educazione alla sostenibilità, rivolte a scuole, associazioni, enti sia pubblici che privati, ad imprese e alla cittadinanza tutta;
- gestione di biblioteche ed archivi;
- gestione di musei di qualsiasi genere;
- gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- gestione di biglietterie;
- attività di guardiania e sorveglianza;
- welfare management, progettazione ed erogazione di servizi per la gestione del welfare aziendale: macroanalisi del contesto aziendale, esame del contesto socio-demografico, rilevazione dei bisogni, condivisione del piano welfare, monitoraggio dell'andamento del piano, e similari;
- trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola o collettiva nonché trasporti scolastici;
- produzione, distribuzione e vendita nonché trasmissione, nei limiti delle normative vigenti, di energia, prodotta anche mediante l'utilizzo di energie rinnovabili e assimilate, quali, a titolo esemplificativo, solare o eolica.

3) La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

4) La cooperativa potrà inoltre:

- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa.
- potrà emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del codice civile;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- concedere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie od avalli ai soci e/o ad altre società ed imprese nelle quali abbia assunto partecipazioni, all'esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- dare adesioni ad Enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

- la Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- raccogliere conferimenti di danaro devoluto da Associazioni, Imprese e privati;
- contrarre mutui e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, effettuare operazioni di leasing e factoring con società finanziarie, acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione del pubblico, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Tali attività sono realizzate impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (ai sensi dell'Art. 7 D.Lgs 117/2017);
- gestire ed organizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs 117/2017);
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs 117/2017);
- riqualificare beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'Art. 5 D-Lgs 117/2017);
- realizzare e gestire "alloggi sociali" adibiti ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato (ai sensi dell'Art. 5 D.Lgs 117/2017);
- realizzare e sostenere attività di cooperazione e solida-

rietà internazionale e/o di promozione della pace e della nonviolenza, dell'intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.

5) La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

8-bis attività di formazione - informazione e attività complementari

1) Considerate le finalità sociali e mutualistiche così come richiamate e definite negli articoli precedenti, nonché gli interessi, i requisiti, le professionalità e le attitudini, dei soci lavoratori, dei volontari, la cooperativa potrà collaborare, organizzare, partecipare, gestire, le seguenti attività:

- attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;

- promuovere la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:

- a) commercio equo e solidale con produttori di Paesi e regioni economicamente svantaggiati;

- b) finanza etica;

- c) turismo etico, solidale e responsabile;

- d) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;

- e) corretto rapporto essere umano-ambiente; sostenibilità ambientale;

- f) intercultura e nonviolenza;

- g) arte e cultura.

2) La diffusione di tali conoscenze potrà essere attuata distribuendo prodotti e materiali informativi, che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose.

3) La cooperativa potrà partecipare, o gestire direttamente, attività (commerciali o di servizi) che consentano un rapporto il più possibile rivolto a gruppi associati di produttori svantaggiati del Sud del Mondo, per permettere a loro di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices - Equo Garantito).

4) La cooperativa potrà svolgere attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, na-

zionali e non.

- 5) In particolare, per il conseguimento di tali obiettivi la cooperativa può:
- gestire o partecipare alla gestione di Botteghe del Mondo;
 - svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
 - promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
 - promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla difesa dei diritti, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione interculturale e nonviolenta;
 - svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, ecocompatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale;
 - svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;
 - promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa e simili, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
 - promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione;
 - promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
 - promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;
 - svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e infor-

mativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti

l'oggetto sociale;

- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa.

TITOLO III

SOCI

9. Requisiti Soggettivi Dei Soci Cooperatori

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono divenire soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono al suo interno attività e mansioni tecnico-professionali e/o amministrative.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

e) - nelle sole ipotesi in cui la cooperativa abbia più di nove soci, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

ART. 9 - BIS) PERSONE SVANTAGGIATE.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

10. Procedura Di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere i seguenti documenti:

a) se trattasi di persona fisica: autocertificazione dalla quale risulti nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, titoli di studio recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci alla qua-

le chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e dei regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti innanzi precisati, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

11. Diritti ed Obblighi Del Socio

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e

dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente salva specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

12. Quote

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al minimo previsto per legge.

13. Cessione Delle Quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

14. Vincoli Sulle Quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

15. Perdita Della Qualità Di Socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, cessione e fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, cessione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

16. Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni delle domande di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 c.c.-.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

17. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi ;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con

termine di almeno un mese non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità innanzi previste senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

18. Morte Del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 19 (diciannove).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerterà i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti artt. 9 (nove) e 10 (dieci). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 19 (diciannove) che segue.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10 (dieci).

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 19 (diciannove) che segue.

19. Liquidazione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote intera-

mente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

20. Termini Di Decadenza, Limitazioni Al Rimborso

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

21. Patrimonio Sociale - Elementi Costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di **Euro 100,00 (cento)**.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 (ventitré) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo

d) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci

e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

22. Capitale Sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'articolo 2519, comma due del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'articolo 2482 - bis del codice civile.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'Assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

23. Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (sei) del presente statuto, la destinazione degli utili.

24. Destinazione utili

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. Vi è espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

e) ai fondi previsti dallo Statuto;

f) a riserva indivisibile l'eccedenza.

25. Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

TITOLO V

Organi Sociali

Capo I

Assemblea

26. Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci :

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 e dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui

all'articolo successivo. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27 (ventisette).

27. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

28 Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e), del precedente art. 27 (ventisette) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

29 Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

30 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31 Voto

Nell'Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del girante in bianco.

32. Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

CAPO II

Amministrazione

33. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. **Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.**

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori

persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- salvo deroga accordata dall'assemblea dei soci, aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- ** attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;**

- ** attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;**

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina e/o in occasione della prima assemblea dei soci.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

34. Svolgimento adunanze

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto appresso previsto, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le deci-

sioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata anche a meno, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica certificata e non), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, raccomandata a mano o posta elettronica certificata e non, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni, pur in assenza di formale convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tramettere documenti.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese e/o fornire consulenza esterna a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'organo amministrativo del-

la cooperativa

35. Competenze

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negozia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

36. Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente o al vice presidente del consiglio di amministrazione, in caso di mancanza o impedimento del presidente secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

37. Diritti dei soci

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

CAPO III
Controllo

38. Organo di controllo

La società può nominare un Organo di controllo monocratico ovvero collegiale, composto da tre membri effettivi e supplenti, o un revisore (o società di revisione).

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell 'art. 2477 del Codice Civile, la nomina dell'Organo di controllo o revisore è obbligatoria.

La scelta tra l'Organo di controllo monocratico, quello collegiale o il revisore è esercitata dai soci al momento della nomina, sia essa facoltativa ai sensi del 1° comma ovvero obbligatoria ai sensi del 2° comma.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte

dei soci del bilancio in cui vengono superati i limiti di cui al precedente comma, i soci medesimi provvedono con propria decisione alla nomina dell'Organo di controllo o del revisore. Se i soci non provvedono nel suddetto termine, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo monocratico o collegiale si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni; all'Organo di controllo, sia esso nominato facoltativamente ovvero obbligatoriamente, sono attribuite anche le funzioni relative alla revisione legale dei conti, salvo che la società non sia tenuta redazione del bilancio consolidato, nel qual caso sarà obbligatoria la nomina anche di un revisore legale o di una società di revisione.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza o con altri mezzi telecomunicazione, in tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 28.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni tempo per tempo previste dalla normativa in materia di Organo di controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

39. Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

40 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2514 lettera d) del c.c.-.

TITOLO VII

Disposizioni Generali e Finali

41. Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

42. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-

serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

43. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge come meglio innanzi precisato al precedente articolo 5 (cinque)-"

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto e conseguenziali, che si indicano in presumibili Euro 1.200,00 (milleduecento) sono a carico della Cooperativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico ed in parte di mio pugno, su sedici fogli per sessantadue pagine e parte della sessantatreesima, del quale ho dato lettura, ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono ora che sono le ore diciannove e quindici minuti.

F.to: David Daniel Calò

Tiziana Massari

Lucrezia Leone

Giuseppina Balestra Notaio (sigillo)